

CODICE ETICO di CEFA (approvato in data 12/09/2023)

PREMESSA

CEFA, Comitato Europeo per la Formazione e l'Agricoltura ETS, è un Ente di Terzo Settore con personalità giuridica e Organismo Non Governativo, fondato nel 1972 da operatori della cooperazione agricola emiliano-romagnola di ispirazione cristiana.

CEFA fonda l'organizzazione della propria attività, interna ed esterna, sul rispetto dei principi contenuti nel presente Codice.

Nell'ambito delle attività definite dallo Statuto vigente, CEFA riconosce la dignità della persona umana in quanto tale come valore e pone al centro della sua azione le comunità di aree geografiche impoverite e svantaggiate, con l'obiettivo di contribuire alla soluzione delle problematiche legate alla mancanza di opportunità di crescita culturale, economica e sociale, riservando speciale attenzione al raggiungimento dell'autosufficienza alimentare.

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

Il Codice Etico riunisce i principi e valori che sono alla base dei regolamenti e delle procedure applicate dall'Ente e che guidano i comportamenti di tutte le persone e organizzazioni che collaborano e operano per conto di CEFA in Italia e all'Estero.

Il Codice Etico rappresenta il documento ufficiale che definisce l'insieme dei valori ai quali l'Ente si ispira per raggiungere i propri obiettivi.

Il Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione di CEFA che ne prescrive l'osservanza e l'applicazione da parte dei /delle destinatari/destinatari. Qualsiasi revisione o modifica totale o parziale deve essere sottoposta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione di CEFA.

1.1 - Destinatari/e del codice etico

Il presente Codice Etico si applica ai/alle seguenti "destinatari/destinatari" ovunque essi/e operino, sia in Italia che all'estero:

- ai soci/e persone giuridiche e persone fisiche, ai membri del Consiglio di Amministrazione e agli altri organi di nomina dell'assemblea dei soci/socie e del Consiglio di Amministrazione, ai dipendenti, collaboratori/collaboratrici, ai volontari/volontarie.
- a tutte le associazioni e enti, in Italia e all'Estero, che portano il nome di CEFA e a tutte le persone ad esse associate con contratto di lavoro dipendente o di collaborazione registrato in Italia o all'Estero.
- a tutti/e coloro che collaborano o che operano, anche per periodi temporanei, a titolo volontario e gratuito, con e per conto di CEFA.

1.2 - Obblighi dei/delle destinatari/destinatari

I/Le destinatari/e si impegnano a:

- agire e comportarsi in linea con quanto indicato nel Codice;
- segnalare nelle modalità previste tutte le violazioni del Codice non appena ne vengano a conoscenza;
- consultare la/il proprio referente e/o responsabile, ovvero gli organismi preposti, in relazione alle parti del Codice che necessitano di interpretazioni o di orientamento.

Nell'esecuzione delle loro mansioni e/ degli incarichi loro affidati i destinatari/e si impegnano a tenere un comportamento rispettoso delle leggi vigenti, sia in Italia sia negli Stati in cui operano, del contenuto del presente Codice Etico e dei regolamenti e procedure che garantiscono la correttezza delle politiche dell'Ente.

Il Codice costituisce parte integrante del rapporto di lavoro ed esprime il contenuto essenziale del vincolo fiduciario tra CEFA e tutti/e i/le destinatari/destinatari/e definiti nel precedente art.1.1.

La violazione degli obblighi precedentemente indicati comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti di chi li ha posti in essere.

1.3 - Riservatezza e tutela della privacy

CEFA assicura che i dati personali e sensibili per lo svolgimento delle proprie attività siano trattati, comunicati e diffusi nel rispetto delle normative a tutela della privacy vigente nei paesi in cui opera e della normativa europea.

Le modalità definite e comunicate in merito a riservatezza e tutela della privacy hanno valore vincolante per i destinatari del Codice Etico.

2. VALORI E PRINCIPI

CEFA si impegna a svolgere le attività previste dallo Statuto, fondando il proprio agire sui seguenti valori e principi generali:

- *Solidarietà:*

Afferma la cultura della solidarietà attraverso l'informazione e la sensibilizzazione per la difesa e il rispetto dei diritti fondamentali di tutti i popoli e delle singole persone.

- *Legalità:*

Tutte le attività osservano le leggi, gli atti equiparati, i regolamenti emanati da istituzioni internazionali e nazionali e, in particolare, le norme contro la corruzione, quelle relative alla disciplina delle scritture contabili e del bilancio, le norme sulla tutela dei dati personali, della salute e della sicurezza, le norme in materia di lavoro, codificate nelle procedure interne approvate dal Consiglio di amministrazione.

- *Rispetto dell'ambiente ed eco sostenibilità:*

CEFA assicura alla propria organizzazione del lavoro e dei servizi il rispetto dell'ambiente, in linea con le prescrizioni in materia di tutela ambientale, produzione e smaltimento dei rifiuti e inquinamento, attuando tutte le leggi e i regolamenti nazionali e locali vigenti in materia.

- *Rispetto dei diritti umani e delle culture:*

L'operatività avviene nel rispetto delle diverse culture, favorendo il dialogo e promuovendo i diritti e la dignità della persona, coinvolgendo istituzioni, comunità e organizzazioni locali nell'analisi dei problemi e nell'individuazione delle soluzioni adeguate nel rispetto delle culture, degli usi e delle consuetudini dei/delle beneficiari/e.

- *Valorizzazione delle risorse locali:*

CEFA realizza le attività valorizzando le strutture e le risorse disponibili localmente con l'obiettivo di un concreto e durevole sviluppo, diffondendo le competenze per una completa autonomia delle comunità con le quali si opera.

- *Trasparenza e responsabilità:*

CEFA si impegna ad essere pienamente responsabile e trasparente nei confronti dei suoi beneficiari, partner e donatori finanziari e si impegna a porre in essere gli strumenti necessari per garantire la corretta gestione delle proprie operazioni. Il bilancio sociale e il bilancio sono pubblici e accessibili sul sito web dell'organizzazione.

- *Pari opportunità e non discriminazione:*

CEFA mette in atto tutte le possibilità di cui dispone per garantire l'uniformità di trattamento e opportunità prescindendo da differenze di età, sesso, genere, provenienza, nazionalità, religione, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità.

2.1- Conflitto di interesse

I/Le destinatari/e nell'esercizio delle proprie funzioni non devono assumere decisioni o svolgere attività in conflitto con gli interessi dell'organizzazione o incompatibili con i valori e i principi di CEFA. Le situazioni in contrasto con questa norma devono essere immediatamente comunicate ai/alle propri/proprie eventuali Responsabili/Referenti.

I Destinatari, in caso di conflitto di interessi, devono astenersi dal concorrere, direttamente o indirettamente, ad ogni decisione, deliberazione e operazione relativa alla materia cui il conflitto si riferisce.

In particolare, si devono evitare conflitti di interesse tra eventuali attività economiche personali e familiari e le mansioni che sono svolte all'interno della struttura di appartenenza. Nessuno/a può procurarsi vantaggi personali in relazione all'attività espletata per conto dell'organizzazione.

I destinatari/e del presente Codice hanno l'obbligo di rispettare il principio dell'esclusività del rapporto di lavoro ove previsto nel contratto di lavoro, collaborazione o altra forma da essi sottoscritto.

3. NORME DI COMPORTAMENTO

3.1 - Rapporti con donatori/enti finanziatori

Per lo sviluppo delle proprie attività in Italia e all'Estero CEFA si avvale di finanziamenti privati e pubblici.

I rapporti istituzionali e relativi alla governane generale delle attività con i donatori/enti finanziatori sono tenuti unicamente dal personale a tale fine preposto e secondo criteri improntati alla massima correttezza, trasparenza e completezza dell'informazione nelle modalità comunicate dalla Presidenza, Direzione e dai responsabili locali.

CEFA assicura ai donatori un'informazione completa e trasparente sulle iniziative e finalità da sostenere, sulle finalità delle raccolte fondi, sui risultati ottenuti.

Nei rapporti con i donatori e enti finanziatori è fatto divieto di dare, offrire o promettere denaro o altri benefici o favori; è fatto divieto di esercitare pressioni illecite al fine di indurre i donatori a donare; non è consentito presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici e/o privati.

Nelle modalità di contatto con donatori e enti finanziatori viene esclusa la possibilità che vi siano persone esterne all'ente che possano utilizzare i contatti in essere per reiterare richieste di donazione o altre modalità di raccolta fondi.

E' vietato destinare somme ricevute a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati.

Le donazioni ricevute devono essere rese note nelle modalità previste dalle leggi vigenti, con l'individuazione della provenienza delle donazioni.

Per tutti i donatori sono applicate le procedure di tutela della Privacy definite dalle leggi vigenti nazionali e internazionali ove applicabili.

Sono rifiutate donazioni sia di materiali e servizi che di denaro provenienti da aziende e organizzazioni che operano in contrasto con i valori e i principi di CEFA.

3.2 - Modalità di coinvolgimento delle/dei beneficiarie/i

I/Le beneficiari/e devono essere pienamente coinvolti/e nelle scelte che attengono alla definizione delle azioni che li/le concernono e devono essere informati/e in modo trasparente sulle attività e sui risultati dei progetti.

3.3 – Modalità di coinvolgimento dei partner

Nell'ambito delle proprie attività, CEFA promuove e favorisce il coinvolgimento attivo di partner locali per la realizzazione delle attività e il perseguimento dei propri fini e obiettivi. CEFA si impegna a offrire opportunità di formazione, sviluppo di competenze e creazione di professionalità nei contesti in cui opera con l'obiettivo di favorire una gestione diretta delle attività e delle risorse da parte dei partner stessi, pur mantenendo gli opportuni controlli sull'utilizzo delle risorse e sull'esito delle attività.

CEFA opera con l'obiettivo di costruire relazioni durature con i partner sulla base degli effettivi bisogni delle popolazioni beneficiarie e della sostenibilità dei progetti realizzati.

La scelta dei partner privati per la realizzazione di attività condivise è improntata al criterio della condivisione dei principi e valori di CEFA e degli obiettivi delle attività.

3.4 - Rapporti con dipendenti, collaboratori/collaboratrici, consulenti, volontari/volontarie

Le persone sono considerate un elemento fondamentale per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi che CEFA intende perseguire attraverso le azioni che pone in essere.

Tutte le persone coinvolte, a qualsiasi titolo, nelle attività dell'organizzazione sono responsabili eticamente dei propri comportamenti e consapevoli di rappresentare con le proprie azioni l'organizzazione stessa.

Le relazioni interpersonali e le condizioni lavorative all'interno dell'organizzazione sono improntate dal massimo rispetto per la dignità personale, indipendentemente dalla posizione occupata, dall'anzianità anagrafica e di servizio.

A ogni persona dell'organizzazione che si configuri come indicato nel precedente art.1.1 del presente Codice, in quanto destinatario/destinataria è richiesta la conoscenza e il rispetto dei principi del Codice Etico.

CEFA si impegna altresì ad assumere il personale in Italia e all'estero esclusivamente con regolare contratto di lavoro e con compensi per tutte le figure professionali in conformità e in accordo con la disciplina vigente nel paese di riferimento.

Non è tollerata alcuna forma di lavoro riconducibile a forme di contratto diverse da quelle previste dalla normativa di riferimento.

3.5 - Rapporti con i fornitori e le fornitrici

Nella relazione con i fornitori e le fornitrici, oltre a tutto quanto già esposto nei principi generali del presente Codice, CEFA si assicura preliminarmente che tali relazioni siano fondate su parametri obiettivi legati a qualità, convenienza, prezzo, capacità ed efficienza, tali da permettere di impostare un rapporto fiduciario.

Nei contratti con i Fornitori e le Parti Terze saranno contenute le clausole regolanti la violazione da parte degli stessi delle norme relative alla responsabilità amministrativa e patrimoniale e le eventuali modalità sanzionatorie previste dalla legislazione di riferimento.

3.6 - Rapporti con la stampa, i media e il pubblico

Le comunicazioni di CEFA verso l'esterno, devono essere veritiere, complete e riscontrabili, non aggressive, rispettose dei diritti e della dignità della persona.

CEFA si rivolge agli organi di stampa e di comunicazione attraverso la Presidenza, la Direzione e le persone da essa designate con esplicita delega, le quali devono operare con un atteggiamento di massima correttezza, disponibilità, prudenza e trasparenza.

E' espressamente vietato divulgare tramite qualunque canale accessibile al pubblico, informazioni, immagini e video riguardanti le attività di CEFA, fatto salvi i casi autorizzati.

Gli operatori/operatorici di CEFA chiamati/e a illustrare o fornire all'esterno dati o notizie riguardanti obiettivi, risultati e punti di vista dell'organizzazione, sono tenuti/e al rispetto delle Procedure interne comunicate dalle persone designate e a concordare i contenuti al fine di ottenere l'autorizzazione dal/dalla proprio/propria referente.

3.7 - Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

I/Le dipendenti e i/le collaboratori/collaboratrici di CEFA dovranno seguire comportamenti corretti nella gestione delle attività economiche dell'organizzazione e nei rapporti con la Pubblica amministrazione, siano esse istituzioni italiane o europee o extraeuropee.

Sono proibite tutte le pratiche di corruzione, frode, truffa, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni (dirette e/o attraverso terzi) di vantaggi personali e di carriera per sé e per gli altri.

CEFA si impegna a individuare e definire specifiche modalità di gestione trasparenti, documentate e tracciabili delle risorse finanziarie in entrata e in uscita idonee a impedire la commissione di reati e nel rispetto delle normative vigenti.

3.8 - Regali, compensi e altre utilità

È fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a dirigenti, funzionari o impiegati di fornitori e fornitrici, collaboratori/collaboratrici esterni/e, partner, enti della pubblica amministrazione, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni e persone allo scopo di trarre indebiti vantaggi.

3.9 - Rapporti con i minori e adulti vulnerabili

CEFA promuove una politica di tolleranza zero verso ogni forma di Sfruttamento e Abuso Sessuale (SEA) tra il personale e i collaboratori a qualsiasi titolo, e garantisce che i ruoli, le responsabilità e gli standard di condotta attesi in relazione a quanto qualificato come SEA siano noti all'interno di tutti gli ambiti di attività.

E' volontà di CEFA creare e mantenere ambienti sicuri, liberi da SEA, adottando misure appropriate, internamente e nei paesi e comunità in cui opera, attraverso un solido lavoro di prevenzione e risposta.

Le relative norme di comportamento per la prevenzione e la risposta a tali violenze sono definite nel documento Policy Sfruttamento e Abuso Sessuale "PSEA", approvato dal Consiglio di Amministrazione.

4. PROVVEDIMENTI IN PRESENZA DI VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

Ogni violazione ai contenuti del Codice deve essere segnalata al Presidente di CEFA che ne riferirà al Consiglio di Amministrazione e agli organi preposti. CEFA, a tutela della propria immagine e del proprio patrimonio, si riserva di adottare i provvedimenti necessari in termini legali.

Nel caso sia il/la Presidente a violare il Codice la segnalazione potrà essere indirizzata alla/al Vice-Presidente che riferirà al Consiglio di Amministrazione.

Saranno predisposti e resi noti gli opportuni canali comunicativi per garantire la sicurezza e la riservatezza di tali segnalazioni.

4.1 - Organo di vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.lgs 231/2001, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300", il Consiglio di Amministrazione di CEFA nomina per le funzioni dell'Organismo di vigilanza un organo esterno.

L'Organismo di Vigilanza, dotato di pieni e autonomi poteri di iniziativa, agisce come custode del Codice Etico.

L'Organismo Di Vigilanza ha il compito di valutare l'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'organizzazione, nonché di vigilare sulla sua osservanza e diffusione, al fine di prevenire i reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza.

Spetta all'Organismo Di Vigilanza il compito di verificare e accertare eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente Codice.

I/Le destinatari/e del presente Codice sono tenuti/e a cooperare con l'Organismo Di Vigilanza nello svolgimento delle attività demandate, assicurando il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.

Le procedure di contestazione delle infrazioni al presente Codice e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili, in materia di controdeduzioni e diritto alla difesa da parte del soggetto cui è contestata l'infrazione.

4.2 - Modalità di attuazione e monitoraggio

L'attuazione delle indicazioni previste dal presente Codice Etico si esplica nelle seguenti regole operative:

- è stato predisposto il Codice Etico che raccoglie tutte le indicazioni volte a prevenire eventi pregiudizievoli con impatto negativo: tutti/e i/le destinatari/e sono tenuti all'osservanza dei contenuti del Codice Etico;
- l'osservanza delle norme vigenti italiane e internazionali, oltre alle norme vigenti nei paesi in cui CEFA opera, indicate nei singoli contratti e accordi di collaborazione è parte delle obbligazioni contrattuali dei/delle dipendenti: pertanto la violazione di tali norme costituisce inadempimento alle obbligazioni contrattuali e può comportare l'applicazione delle sanzioni previste;
- i contenuti delle politiche, procedure e regole, di cui al presente Codice Etico, sono portati a conoscenza del personale mediante appositi strumenti di comunicazione volti a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche in particolare per i/le neoassunti/e.